

Ciccotti

13960 14

AULA 'A'



19 GIU. 2014

ESENTE PRESENTAZIONE ESENTE BOLLI ESENTE ORITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 24121/2008

Cron. 13960

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Presidente - Ud. 08/04/2014
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. ADRIANA DORONZO - Rel. Consigliere -
- Dott. FABRIZIO AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO BUFFA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24121-2008 proposto da:

- AUTERIO MARIO, BASILICO FRANCESCO, BIAZZI RENATO, BORIN ENZA, BRACCHI LOREDANA, BRENNA ROSETTA, CECCONI ROSANNA, CHIODAROLI VITTORIA, COZZI GIORGIO, CRISI GIORGIO, DE CIANTIS ENZO, DE DONNO ARNALDO, DE ROSA FRANCESCO, ~~LOREDANA~~, FANNI GIUSEPPE, FERRAMOSCA MARIA GRAZIA, FINI OLGA, f GALLUCCI GABRIELE, GIAMMARIA GIORGIO, GIANOLI EMILIANA, IACONO FRANCESCO, LODDO IGNAZIO CARLO, MANISCALCO ANTONIO, MAPELLI ISIDE, MARINO ANTONIO, MERCURIO MANTI GABRIELLA, MILANI MARIA GABRIELLA, ONORATELLI NUNZIO, PESSINA

2014
1246

GIANMARIO, PETRUCCI FILIPPO, PIERMATTEI GIANCLAUDIO,
QUAGLIATO RENATO, RAMPAZZI GUIDO, ROMAN ALESSANDRO,
RONCONI BRUNO, ROSSETTI ANDREA, ROSSI ANDREA,
SANTILLI ERMANN0, SANNAZZARI PIERA, SIOTTO PIER
PAOLO, SORRENTINO SERGIO, ZILIANI PIETRO, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48,
presso lo studio dell'avvocato PILEGGI ANTONIO, che
li rappresenta e difende unitamente agli avvocati
LAVIZZARI MANFREDO, LO FIEGO VITTORIO, giusta delega
in atti; nonchè dei signori: MONARCA MARIA PIA,
FERRUCCI FRANCO, PAOLUCCI ANTONIO, LELLI SILVANO,
PÓLVEROSI LUCA, NAPOLETANO VINCENZO, GIANNERINI CARLO
ALBERTO, GIACOMETTI GIUSEPPE, MIGINO GERARDO,
BARTOLOZZI FIORELLA, DELLEPIANE GIOBATTA, DEL BO ENZO
ANGELO, PARIGI BRUNO, RUIU MARIO FRANCO, FIORE
GIUSEPPE, VIRDIS GIAMMICHELE SALVATORE, BERTONDINI
GIANNI, ZATTINI RINO, MEZZOGORI, PIERO, CERVIA
MANRICO, PONGIGLIONE EDOARDO, PEDRETTI RINO, TONELLI
AMELIA, SMERGO DANIELE, PENSO GIANCARLO, CECCONI
ALVISE, ANZIL GIOVANNI, VERONESE PAOLO, CERRA
GREGORIO, BATTAGLINI MARIO, GHIBAUDO GIANFRANCO,
PIETROPAOLO MARIO ANTONIO, BLATTO REMO , FAVETTO
PIERA, RAVERTA AMBROGIO, PASQUALINI GIANPAOLO, SAPIO
ANTONIO, ROSSETTI ROBERTO, ROSINA GIOVANNI, ZAMMITO
GIUSEPPE, PIRONTI ANTONIO, CERRINA GIANCARLO,
STAGLIANO' NICOLA, ORIGLIA BRUNO, CAVALIERE GIUSEPPE,

BRONZINO BRUNA (VEDOVA GROSSI, quest'ultima nella
qualità di erede legittima del Sig. ALFREDO GROSSI),
MARIOTTI FABRIZIO, ANGELINI GABRIELE, BATTISTELLI
ANGELO, BOTTEGHI GIANNI, GABELLINI PIER PAOLO,
MILANTONI ELVIRA, RASTELLI GIORGIO, MISCIA ALDO,
FRANCESCHETTI OTTAVIO, FROSINI GIAMPAOLO, GROSSI
TULLIO, TACCONI ANGIOLINA, TIRADRITTI MARIO, DELLA
ZASSA LOREDANA, GUAZZONI GIULIANO, BALDI GIOVANNA,
FALLENI PAOLO, DINI ROSSANA, CRESPI ENEA, MUGUGLIANI
LUIGI, TORRETTA GIANPAOLO, INGOGLIA GIUSEPPE, BELLONI
GAETANO, CRISAFULLI LINO, DURAZZANO SERGIO, MARNICH
FRANCO, ROSSO EMILIO, CARTA ALDO, CALOGERO DOMENICO,
BASSOLI GIOVANNI, BARBONI TORQUATO, DECARLI LUCIANO,
SCALA AMERIGO, GIORGIETTI GIULIANO, PELLEGRINI
RICCARDO, NOTTOLI PIER ANGELO, GIUSTI MARIO GIOVANNI,
MARCHI PIER LUIGI, FINETTI PIETRO, ZELASCHI GIAN
CLAUDIO, MONTEMANNI SILVIA, BORTONE FRANCESCO, NAVA
GIULIETTO, RIZZU GIANFRANCO, PEANO ESTER, MANDARELLI
ANTONIO, ZANGHELLINI ALBINO, ROTA RENATO, CHINELLI
ALESSANDRO, SINICO AGOSTINO, SOMMAZZI PAOLO, MUSSO
GRAZIA, TINI FERRUCCIO, GIANOTTO GIANCARLO GIUSEPPE,
SOLLAZZO WALTER, PEJA FRANCO, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio
dell'avvocato PILEGGI ANTONIO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati LAVIZZARI MANFREDO,
LO FIEGO VITTORIO, giusta procure speciali notarili

in atti;

- *ricorrenti* -

contro

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA
COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE C.F.
80017110158, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VIRGILIO 8, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI
ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato PIETRO ICHINO giusta delega in atti;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 438/2008 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 14/04/2008 R.G.N. 1309/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/04/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANA
DORONZO;

udito l'Avvocato PILEGGI ANTONIO;

udito l'Avvocato ICHINO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per
l'inammissibilità in parte del ricorso, in subordine
rigetto.





Svolgimento del processo

1.- Con sentenza depositata in data 14 aprile 2008 la Corte d'appello di Milano, sull'appello proposto dal Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale Italiana, in liquidazione, ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, dichiarava *"non proposta la domanda degli attori dichiarata nulla"* e respingeva l'altra domanda, compensando le spese di lite.

1.2.- Le domande proposte in prime cure avevano ad oggetto l'accertamento del diritto degli odierni ricorrenti, tutti *ex* dipendenti della COMIT e collocati in pensione negli anni 1998/1999, al trattamento pensionistico complementare pieno, senza la decurtazione del 25,7%, nonché all'importo pieno del capitale loro spettante in sede di liquidazione.

1.3.- Quest'ultima domanda era stata dichiarata nulla dal Tribunale, mentre era stata accolta l'altra, sul presupposto che il recesso della Banca dagli accordi collettivi riguardanti il Fondo, intervenuto nel dicembre del 1999, non poteva incidere sui diritti quesiti degli interessati, dovendosi ricomprendere in questa categoria anche coloro che, *"pur non avendo maturato i requisiti per il trattamento integrativo, siano parte della fattispecie a formazione progressiva costitutiva di capitale in via di accumulo"*.

1.4. - Secondo il Tribunale, la riduzione poteva essere disposta, ai sensi dell'art. 18, comma 7°, d.lgs. n. 124/1993, dalle Fonti Istitutive (nella specie banca e organizzazioni sindacali), in presenza di squilibri finanziari e nel rispetto del principio di ragionevolezza e di eguaglianza *ex* art. 2117 c.c.: ragionevolezza ed eguaglianza non ravvisabili nel caso in esame, dal momento che la riduzione aveva riguardato i soli dipendenti collocati in quiescenza nel 1998 e nel 1999, non quelli collocati a riposo tra il 1993 e 1997.

1.5. - La Corte d'appello, andando in contrario avviso, riteneva invece che l'accordo sindacale del 16 dicembre 1999 - con cui si era data la facoltà agli iscritti non ancora pensionati di conservare la iscrizione al Fondo secondo il nuovo sistema a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, con accredito iniziale di un

capitale determinato secondo certi criteri (cosiddetto zainetto) e prosecuzione della contribuzione in ragione del 7,75% della retribuzione a carico della banca e dello 0,50% a carico del lavoratore, dal 1 gennaio 1998, ovvero di chiedere la liquidazione dello zainetto con cessazione dell'iscrizione al Fondo - aveva ratificato le precedenti deliberazioni del dicembre del 1997 del Consiglio di amministrazione del Fondo, nonché del 28 giugno 1999, con cui il Consiglio di amministrazione aveva definitivamente ridotto i trattamenti pensionistici attivati dal 1° gennaio 1998 del 25,7%, ed infine del 15 dicembre 1999 con cui la Banca Commerciale Italiana S.p.A. aveva comunicato alle organizzazioni sindacali il recesso da tutte le pattuizioni collettive in materia.

1.6.- Tutti gli atti, infatti, a partire dal verbale di riunione del 15 dicembre 1997, costituivano parte di un *iter* complesso che aveva condotto alla riduzione dei trattamenti pensionistici degli attori e che aveva preceduto il loro pensionamento: vi era infatti una situazione di significativo squilibrio finanziario aggravato dal passaggio dal regime a prestazione definita al regime a contribuzione definita, imposto dal d.lgs. n. 124/1993.

1.7.- Le tappe successive all'incontro del dicembre 1997, secondo la Corte del merito, rendevano evidente la concorde volontà delle parti di procedere alla riforma: infatti, con la delibera del dicembre del 1997 il Consiglio di amministrazione della Banca aveva deciso di liquidare agli iscritti pensionandi dal 1° gennaio 1998 un acconto del 75% rispetto a quanto previsto secondo il regime in atto, salvo conguaglio, e la previsione di tale acconto non poteva avere altro significato se non quello di una futura possibile riduzione del trattamento; con successiva delibera del giugno 1999 lo stesso Consiglio di amministrazione aveva poi effettivamente e definitivamente ridotto il trattamento nella misura del 25,7%.

1.8.- Al riguardo era significativa la mancanza di contestazione da parte delle organizzazioni sindacali sulla posizione assunta dal Fondo a partire dal dicembre del 1997, e la volontà di ratificare l'operato dell'ente si era poi manifestata con l'accordo delle Fonti istitutive del 16 dicembre 1999, che di fatto aveva fatto propria la deliberazione del giugno precedente, così manifestando l'accordo sui singoli atti unilaterali, "*visti come attuazione dell'intesa del 15-22 dicembre 1997*" e, in particolare, sulla deliberazione del dicembre 1997, precedente al perfezionamento

del diritto degli attori. In tale logica, l'accordo del 1999 era valido ed efficace e non ledeva i diritti quesiti dei ricorrenti, dal momento che al dicembre 1997 essi non erano ancora stati collocati in pensione.

2.- Contro la sentenza, i lavoratori propongono ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Il Fondo Pensioni per il Personale della Banca Commerciale italiana, in liquidazione, resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie *ex art. 378 c.p.c.* I ricorrenti hanno inoltre depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero *ex art. 379 c.p.c.*

Motivi della decisione

I. - Va innanzitutto esaminata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione, sollevata con la memoria *ex art. 378* dal Fondo Pensioni, sul presupposto della pendenza della procedura di liquidazione del Fondo *ex art. 16 disp. att. c.c.*, e la conseguente applicazione delle norme sulla liquidazione coatta amministrativa. In specifico, il Fondo ritiene che il ricorso in esame debba essere dichiarato inammissibile o improcedibile nei confronti di coloro che, tra gli odierni ricorrenti, hanno proposto contestazioni al piano di riparto e opposizioni avverso lo stato passivo, affinché tutte le azioni rivolte a far valere diritti sul patrimonio dell'ente siano concentrate davanti all'organo della procedura concorsuale, in applicazione analogica delle norme di cui agli artt. 207-209 legge fallimentare.

I.I. - L'eccezione è infondata.

I.I.I. - Questa Corte ha ripetutamente statuito - con orientamento cui va data continuità - che in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa (cui deve ritenersi equiparabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 16 disp. att. c.c., la procedura di liquidazione avente ad oggetto il patrimonio del Fondo Pensioni odierno intimato: cfr. pure, Cass., 12 novembre 2012, n. 19659) deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera la regola della improponibilità o improseguibilità della

domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa (Cass., 20 agosto 2013, n. 19271; Cass., 23 luglio 2004, n. 13877).

1.1.2. - Nel caso in esame, come si legge nella sentenza impugnata, il giudizio ha ad oggetto una domanda di mero accertamento, volta ad acclarare il diritto degli attori al trattamento pensionistico senza decurtazioni. L'assunto del controricorrente secondo cui si tratterebbe, invece, di una domanda di condanna è smentito dall'esame degli atti di causa – consentito a questa Corte trattandosi di un problema di natura tipicamente processuale (cfr. Cass., 18 aprile 2006, n. 8932) - , in particolare dalla sentenza di primo grado, in cui si precisa (pag. 17) che, nel corso del giudizio, i ricorrenti hanno limitato la domanda al mero "*riconoscimento o meno dei diritti azionati*", sì da non rendere necessario precisare la situazione particolare di ciascun ricorrente e di consentire così una pronta definizione della lite. Tale limitazione della domanda non risulta essere stata oggetto di censura in appello, sicché sul punto essa è passata in giudicato.

2. - Con il primo motivo di ricorso Mario Auterio e gli altri litisconsorti denunciano la sentenza per "*motivazione contraddittoria ed insufficiente su fatti controversi e decisivi (acquisizione da parte dei ricorrenti del diritto al trattamento previsto dallo statuto del Fondo Pensioni al momento del collocamento in quiescenza; inesistenza della riduzione del trattamento in ragione del 25,7% antecedentemente al gennaio 2000), in relazione all'articolo 360, n. 5, c.p.c.*".

2.1.- A sostegno della censura, i ricorrenti osservano che la Corte d'appello ha fondato il suo ragionamento partendo dai seguenti "*punti fermi*": a) il verbale d'incontro del 15 dicembre 1997 non conteneva alcun accordo; b) la delibera del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1997 non aveva ridotto il trattamento statutario ma aveva solo disposto il versamento di acconti, in attesa dei futuri accordi delle Fonti istitutive; c) la delibera del Consiglio di amministrazione del 28 giugno 1999 aveva ridotto il trattamento di pensione integrativa a partire dal 1° gennaio 1998, "*ma invalidamente*"; d) il potere di intervento sulla pensione spettava alle Fonti istitutive che vi avevano provveduto solo con l'accordo del 16 dicembre 1999 e

dopo la disdetta da parte, da parte della Banca, di tutti gli accordi regolanti il trattamento *de quo*.

2.2. - Ciò posto, secondo i ricorrenti, proprio questi elementi avrebbero dovuto indurre la Corte del merito ad affermare l'avvenuta acquisizione da parte di essi ricorrenti del diritto al trattamento pieno prima che fosse raggiunto l'accordo riduttivo, sicché era contraddittoria la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva invece escluso che i pensionati del gennaio 1998 (e quelli dei mesi successivi) avessero acquisito il diritto al trattamento rivendicato.

Ulteriore contraddizione nel ragionamento seguito dal giudice del merito era ravvisabile con riguardo al criterio della ragionevolezza che la Corte aveva ritenuto rispettato per il solo fatto che non si erano consolidati in capo ai ricorrenti i diritti quesiti.

2.3. - Il motivo, così come prospettato, è sotto più aspetti inammissibile.

2.3.1.- Il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della *ratio decidendi*, e cioè l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione adottata (Cass., 3 agosto 2007, n. 17076; Cass., 6 marzo 2008, n. 6064; Cass., 2 marzo 2012, n. 3248). La motivazione omessa o insufficiente è invece "*configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione*" (Cass., Sez.Un., 25 ottobre 2013, n. 24148).

2.3.2. - Inoltre, per effetto della modifica dell'art. 366-bis cod. proc. civ., introdotta dall'art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ed applicabile *ratione temporis* al ricorso

in esame, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., deve essere dedotto mediante esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria - ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti, che non devono attenersi a mere questioni o punti, dovendosi il "fatto" configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale *ex art. 2697* cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale) (Cass., ord., 5 febbraio 2011, n. 2805; Cass., 29 luglio 2011, n.16655; Cass., 5 giugno 2009, n. 12990).

2.3.3. - Infine, deve ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione degli atti di autonomia privata si traduce in un'indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità, a parte l'ipotesi in cui la motivazione sia così inadeguata da non consentire la ricostruzione del percorso logico seguito da quel giudice per giungere ad attribuire all'atto negoziale un determinato contenuto, è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poiché, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un'interpretazione diversa (cfr. *ex plurimis*, da ultimo, Cass., 17 ottobre 2013, n. 23614).

2.3.4. - E ancora, per il principio di autosufficienza (cfr. art. 366 cod. proc. civ.), il ricorso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass., 17 luglio 2007, n. 15952; Cass., 27 febbraio 2009, n. 4849; Cass., 30 luglio 2010, n. 17915; Cass., 2 marzo 2012, n. 3248; Cass., 4 marzo 2014, n. 4980; v. pure Cass., Sez. Un. , 18 giugno 2008, n. 16528).

2.4. - Il motivo in esame non rispetta queste prescrizioni.

Invero, per un verso, la parte ricorrente ha ommesso di trascrivere le proposizioni presenti nella sentenza e in contraddizione tra loro; per altro verso, non evidenzia in maniera chiara e precisa quali sarebbero gli specifici *fatti* controversi, né fornisce elementi circa il carattere decisivo degli stessi.

Inoltre, non risultano in alcun modo indicati i criteri ermeneutici da cui, nel condurre l'interpretazione delle delibere del Consiglio di amministrazione del Fondo e dello stesso accordo del 16 dicembre 1999, la Corte territoriale si sarebbe discostata.

2.4.1. – Ma l'inammissibilità del ricorso emerge con tutta evidenza nella violazione del principio di autosufficienza con riguardo ai documenti (delibere del consiglio di amministrazione, accordo sindacale, atto unilaterale di recesso, verbale d'incontro del 15 dicembre 1997, circolari, statuto del fondo) su cui la parte fonda le sue censure: di essi non risulta la trascrizione, per intero o quanto meno nelle parti salienti, né la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione dei detti documenti sarebbe avvenuta, né infine la loro precisa allocazione nei fascicoli depositati in questo giudizio.

Tali adempimenti sono imposti dagli artt. 366, comma 1°, n. 6, c.p.c., e 369, comma 2°, n. 4, c.p.c., che consacrano il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il quale comporta che, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un *error in procedendo*, ai sensi dei numeri 1, 2 e 4 della medesima norma, è necessario non solo che il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., 6 novembre 2012, n. 19157; Cass., 23 marzo 2010, n. 6937; Cass., 12 giugno 2008, n. 15808; Cass. civ. 25 maggio 2007, n. 12239).

2.4.2. - Non è superfluo in proposito ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte, pur avendo chiarito che l'onere del ricorrente, di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7 – ed applicabile, come si è detto al ricorso in esame – di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "*gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si*

fonda" è soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, mediante la produzione dello stesso, e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d'ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 3, hanno tuttavia precisato che resta ferma, in ogni caso, l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità *ex art.* 366 c.p.c., n. 6, del contenuto degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro reperimento (Cass., Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; v. pure Cass., 28 maggio 2012, n. 8453; Cass., 9 aprile 2013, n. 8569).

2.4.3. - In realtà, le ragioni di contraddittorietà o insufficienza della motivazione addebitate alla sentenza impugnata sono piuttosto espressione di un dissenso rispetto alle conclusioni cui essa è pervenuta, con un ragionamento che - pur partendo dagli stessi elementi di fatto sopra indicati [sub a), b), c) del punto 2.1., con esclusione dell'inciso "*ma invalidamente*", che non si rinviene nella sentenza, ed è pertanto assunto difensivo della parte, e d)] - ne ha dato una lettura diversa rispetto a quella auspicata dai ricorrenti, plausibile, coerente, oltre che compiutamente motivata.

2.4.4.- In particolare, la Corte milanese ha ritenuto che l'accordo sindacale del 16 dicembre 1999 è intervenuto a conclusione di un complesso *iter* avviatosi con gli incontri del 15-22 dicembre 1997 facendo propri (*id est*: recependo) i provvedimenti adottati in precedenza dal Consiglio di amministrazione del Fondo, visti quindi come attuazione di un'intesa o di un progetto, già avviatosi nel dicembre del 1997 in conseguenza della riconosciuta situazione di squilibrio finanziario in cui versava il Fondo, e rammentando che gli accordi sindacali e i contratti collettivi non sono soggetti alla forma scritta.

Tali argomentazioni non sono state adeguatamente censurate, essendosi piuttosto limitati i ricorrenti a contrapporre un'interpretazione e argomentazioni alternative, e comunque diverse, rispetto a quelle proposte dal giudice di merito, ed a richiedere a questa Corte un'inammissibile indagine di fatto.

3.- Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 18, c. 7, d.lgs. n. 124/1993, 1418 cc. e 2379, in relazione all'art. 360, n.3 c.p.c.

3.1.- Si assume che la sentenza, nella parte in cui ha affermato l'esistenza di accordi tra il Consiglio di amministrazione del Fondo pensioni e i sindacati senza prendere in esame la documentazione prodotta (quali la circolare n. 208 del 14 ottobre 1997, il verbale di riunione del 15 dicembre 1997, la delibera del 23 dicembre 1997, la circolare 214 che accompagnò la delibera del 28 giugno 1999 e infine la delibera del 16 dicembre 1999 con cui le Fonti istitutive presero atto della delibera del 28 giugno 1999), dal cui esame complessivo risultava una situazione non già di accordo ma, piuttosto, di contrasto tra le parti, ha violato il disposto dell'art. 116 c.p.c. Inoltre, si chiede a questa Corte se possano ritenersi valide, *"in mancanza di accordi delle Fonti Istitutive antecedenti all'accordo del 16 dicembre '99, o di accordi tra le Fonti Istitutive ed il CdA del Fondo Pensioni Comit delibere adottate da quest'organo - in particolare la delibera del 28 giugno 1999 - comportanti riduzioni del trattamento di pensione integrativa in danno dei soli "vecchi iscritti" al Fondo pensionati a datare dal 1° gennaio '98 e sino a dicembre '99"*.

3.2. - Anche questo motivo è inammissibile per le stesse ragioni su esposte e perché tenta di sovrapporre una propria diversa valutazione ed un proprio convincimento a quello raggiunto dal giudice del merito, senza indicare quale canone di ermeneutica sarebbe stato violato (v. Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21672). Inoltre, esso non rispetta il principio di autosufficienza nella parte in cui non indica la sede processuale del giudizio di merito in cui la produzione della documentazione che la Corte del merito avrebbe omesso di valutare (v. ad esempio le circolari n. 208 del 14 ottobre 1997 e n. 214 di accompagnamento della delibera del 28 giugno 1999) sarebbe avvenuta e la sede in cui nel fascicolo d'ufficio o in quelli di parte, rispettivamente acquisito e prodotti in sede di giudizio di legittimità, essa sarebbe rinvenibile. Il riferimento alla mera numerazione del documento (ad es. doc. 12) ed alla parte che lo avrebbe prodotto (appellanti) risulta di per sé generico, non precisandosi in quale sede processuale la produzione sarebbe avvenuta (fascicolo di primo o di secondo grado) e dove attualmente il documento sarebbe rinvenibile. Inoltre, la parte ha trascritto, peraltro solo parzialmente, la circolare n. 208 del 14 ottobre 1997, la delibera del 23 dicembre 1997, la circolare n. 214, la delibera del 16 dicembre 1999; non è stata invece riportata nemmeno per stralcio la delibera del 28 giugno 1999, né sono state riportate le norme dello statuto del Fondo pensioni citate

e che si assume essere state modificate dalla delibera del 28 giugno 1999; né infine vi è la trascrizione degli altri verbali della cui omessa o erronea valutazione da parte del giudice del merito i ricorrenti pure si lamentano, e in particolare il verbale del 15 dicembre 1997.

3.3. - Né può dirsi, come sostengono i ricorrenti, che si sia in presenza di un *error in procedendo*, che abilita la Corte all'esame diretto dell'atto, trattandosi all'evidenza di un atto negoziale ed avendo perimetrato la censura in esame nell'ambito della violazione e la falsa applicazione di norme di legge *ex art. 360 n. 3 c.p.c.*

3.4. - In tale contesto, il riferimento all'art. 116 c.p.c. ed alla sua violazione appare erroneo: *"Poiché l'art. 116 cod. proc. civ. prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi del n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ., è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l'ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Cass., 20 dicembre 2007, n. 26965).*

Poiché la censura è stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge, e non sotto quello del vizio di motivazione o dell'*error in procedendo*, ed il quesito posto si sostanzia in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo, esso deve ritenersi inammissibile (cfr., Cass., Sez. Un., 23 settembre 2013, n. 21672).

4.- Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dei principi di diritto in tema di ratifica e convalida di atti negoziali nulli o comunque

invalidi, in tema di conclusione del contratto nonché di rinunzia tacita a diritti quesiti (artt. 1399, 1711, 1418, 1423, 1326, 1321, 1362, 1363, 1366, 1399, 1418, 2113 c.c. e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.).

4.1. - Specificamente, si richiamano una serie di principi giurisprudenziali secondo cui il silenzio di per sé non costituisce una manifestazione negoziale, in difetto di altre circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che implicino secondo il comune modo di agire un dovere di parlare, con la conseguenza che il silenzio mantenuto dal sindacato in ordine all'accordo del 23 dicembre 1997 ed al successivo del 16 giugno 1999 non poteva essere interpretato come volontà tacita di stipulazione di un contratto collettivo.

4.1.2. - Quanto alla ratifica, essa è consentita solo nel caso di negozio concluso dal rappresentante senza potere (art. 1399 c.c.) o dal mandatario che ecceda dai limiti del mandato (art. 1711 c.c.), situazioni queste non ricorrenti nel caso di specie e, comunque, mai prospettate dal Fondo pensioni.

In realtà, sempre secondo i ricorrenti, con l'accordo sindacale del 16 dicembre 1999 le Fonti istitutive fecero proprio il contenuto della delibera del Consiglio di amministrazione, ma solo per il periodo successivo al 1° gennaio 2000. In ogni caso, la ratifica non poteva retroagire fino al 1° gennaio 1998, senza essere viziata da irragionevolezza.

4.1.3.- L'opinione della Corte territoriale, peraltro, ignorava il secondo comma dell'art. 1399 c.c. secondo cui la ratifica ha effetto retroattivo ma sono salvi i diritti dei terzi, che, nel caso specifico, erano maturati già a partire dal 1° gennaio 1998, allorché il trattamento pensionistico era entrato nel patrimonio dei pensionati, così divenendo un diritto quesito intangibile. Inoltre, trattandosi di un negozio nullo, doveva al più parlarsi di convalida, non ammessa per il disposto di cui all'art. 1423 c.c.

4.1.4. - Infine, l'accordo stipulato verbalmente tra il Sindacato e il Consiglio di amministrazione del Fondo era affetto da nullità *ex art.* 1418 c.c. per impossibilità dell'oggetto, non avendo il Consiglio di amministrazione il potere di disporre del trattamento di pensione integrativa dovuta dal Fondo ai propri iscritti.

4.2. - Il motivo, nella sua intera articolazione, è infondato.

Esso non tiene conto dell'effettiva *ratio decidendi* del giudice del merito, il quale ha valutato il silenzio mantenuto dal sindacato, o meglio la mancanza di contestazione immediata alle delibere del Consiglio di amministrazione del 23 dicembre 1997 e del 16 giugno 1999 all'interno di un complessivo quadro fattuale, culminato con l'adozione della delibera del 16 dicembre 1999.

4.3. - In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l'accettazione, da parte dei soggetti che sarebbero stati collocati a riposo dal 1° gennaio 1998, di un acconto del 75% di quanto previsto secondo il regime in atto, salvo conguaglio, era sintomatica della volontà dei lavoratori e dei sindacati di accettare una riduzione del trattamento, ché altrimenti non avrebbe avuto senso la previsione e la dazione di un acconto a fronte di somme facilmente determinabili nell'intero in base alla disciplina allora vigente. La delibera del giugno del 1999 aveva poi reso definitiva la riduzione, anche questa non contestata dai sindacati, così come nessuna contestazione era stata sollevata avverso la disdetta da parte della Banca dei precedenti contratti collettivi.

4.4.- Al contrario, sempre secondo i giudici milanesi, immediatamente dopo tale disdetta le parti stipularono l'accordo del dicembre 1999, che in tal modo recepiva i precedenti atti unilaterali del Fondo, in quanto espressione di una precedente intesa comune, di una "*comune presa di posizione*", risalente al 15-22 dicembre 1997. Accanto a questi elementi, la Corte attribuisce rilievo al notevole lasso di tempo intercorso tra la percezione della pensione complementare (1998/1999) e l'azione giudiziaria proposta (risalente a fine 2006-inizi 2007), anch'esso significativo di una volontà comune, come espressa nella deliberazione del dicembre del 1997.

4.5.-In questo ragionamento, composto di una serie di dati fattuali complessivamente e coerentemente valutati, non è ravvisabile alcuna violazione di legge, la quale peraltro non risulta dedotta con la necessaria specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina.

4.6.-Per il vero, anche con questo motivo di ricorso i ricorrenti hanno sostanzialmente allegato l'erronea ricognizione, da parte della Corte territoriale, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ovvero una situazione esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerente alla tipica valutazione del giudice di

merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr. Cass., 26 marzo 2010, n. 7394).

5. - Con il quarto ed ultimo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, 18, comma 7, d.lgs. n. 124/1993, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.

5.1. - Secondo i ricorrenti, il giudizio espresso dalla Corte d'appello viola i principi sanciti da questa Corte in tema di diritti quesiti dei soggetti che hanno conseguito il trattamento pensionistico o che hanno maturato i requisiti per il detto trattamento, ma non hanno ancora esercitato il relativo diritto. Tali situazioni soggettive non possono essere pregiudicate da provvedimenti successivi. Il motivo è sintetizzato nel quesito di diritto con il quale si chiede a questa Corte di accertare se la delibera del Consiglio di amministrazione del 16 giugno 1999 e l'accordo collettivo delle Fonti istitutive del 16 dicembre 1999 possono ritenersi legittimi nella parte in cui hanno riformato *in peius* il trattamento pensionistico di coloro che sono andati in pensione dal 1° gennaio 1998, lasciando inalterato il trattamento dei pensionati fra il 28 aprile 1993 e il 31 dicembre 1997, nonostante l'identità di situazioni.

Anche questo motivo è infondato.

5.2. - Il riferimento contenuto nell'instestazione ad una presunta violazione di norme costituzionali e, quindi, ad una questione di legittimità costituzionale, oltre ad apparire inammissibile - dal momento che l'eventuale violazione delle posizioni dei singoli è addebitabile, secondo la prospettazione degli stessi ricorrenti fin qui seguita, all'accordo sindacale del dicembre del 1999 e non già al decreto legislativo n. 124 del 1993 (in tal senso v. Cass., 119 luglio 2011, n. 15780) - è inconferente, perché muove da una premessa - ovvero l'esistenza di diritti quesiti in capo ai ricorrenti - che il giudice del merito ha escluso, perché nel suo ragionamento, alla data a cui devono farsi risalire gli effetti della delibera del dicembre 1999, ovvero al dicembre 1997, essi non avevano ancora i requisiti per il trattamento pensionistico.

5.3. - Quanto alla presunta violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, la Corte ha dato adeguata risposta a tale profilo della controversia, rilevando come l'accordo collettivo in esame, in quanto non ha inciso sui soggetti che avevano già acquisito il diritto al trattamento pensionistico (come appunto coloro che erano andati in pensione fino al 1997, ed avevano perciò già ricevuto il trattamento

pieno, così facendo affidamento anche per il futuro su tali importi), appare ragionevole e rispettoso del dettato normativo di cui all'art. 18, comma 7°, d.lgs. n. 124/1993, secondo cui, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo, la stessa contrattazione può rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento per gli iscritti al fondo che, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, non abbiano maturato i requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi.

L'accordo sindacale in esame costituiva il risultato di un faticoso iter, reso necessario da uno squilibrio finanziario già verificatosi e non contestato e dalla conseguente prevedibile impossibilità di mantenere nel tempo, nel nuovo assetto, l'operatività delle regole in precedenza fissate.

E' peraltro affermazione ricorrente di questa Corte che il lavoratore non può pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva che più non esiste perché caducata o sostituita da altra successiva. Le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando luogo a diritti quesiti sottratti al potere dispositivo delle organizzazioni sindacali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione di contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole (*ex art. 2077 cod. civ.*), che riguarda il rapporto fra contratto collettivo e individuale (in tal senso, Cass., 10 ottobre 2007, n. 21234, che richiama Cass., 28 novembre 1992, n.12751; Cass., 5 novembre 2003, n. 16635).

6. - Il ricorso deve pertanto essere rigettato. In relazione alla particolarità e novità delle questioni trattate si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, 8 aprile 2014

Il Presidente

Dr. Fabrizio Miani Canevari
Fabrizio Miani Canevari

Il Consigliere estensore

Udienza 8 aprile 2014
Aula A
R.G. n. 24121/2008
Auterio + altri
c/ Fondo Pensioni
Personale Banca Commerciale italiana

Dr. Adriana Doronzo

Adriana Doronzo

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria
19 GIU. 2014



oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA

Donatella Coletta

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. *Aut. Cicco* in forma legale.

Roma, il 23 GIU. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Antonella Fontana

Antonella Fontana

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: ciccotti
IL: 23/06/2014

Numero: 13960

Anno: 2014

Civile

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 5,52
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: IL SOLE 24 OR
IL: 19/06/2014

N.1 COPIA: Per Studio
DIRITTI €: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: gienric new
IL: 19/06/2014